

Codice DB1809

D.D. 11 settembre 2013, n. 416

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2011. Ulteriore proroga del termine di inizio lavori a favore del Comune di Crissolo.

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 943 del 07.12.2011 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con D.D. n. 382 del 04.07.2012, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Crissolo un contributo in conto capitale di € 400.000,00, per il progetto denominato "*Revisione quindicennale seggiovia Monviso*" inerente lo sci da discesa;

richiamato quanto stabilito in D.D. n. 382 del 04.07.2012, in merito alla data del 31.12.2012, per l'inizio dei lavori relativi agli interventi finanziati rientranti nella Categoria B;

visto che, con lettera del 18.12.2012, prot. n. 3138, integrata da lettera prot. n. 125 del 18.01.2013, il Comune di Crissolo ha richiesto una prima proroga per l'inizio dei lavori di mesi sette, attestando che, a causa delle ingenti nevicate verificatesi con largo anticipo ed a quote relativamente basse, si è stati impossibilitati ad effettuare i rilievi necessari, concessa con D.D. n. 17 del 23.01.2013;

visto che, con lettera del 23.07.2013, prot. n. 1540, il Comune di Crissolo ha richiesto un'ulteriore proroga per l'inizio dei lavori di mesi cinque, attestando che, a causa delle complesse procedure di approvazione del progetto dal punto di vista paesaggistico, si è stati impossibilitati ad iniziare i lavori;

appurato che al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, con determinazione dirigenziale di una proroga di inizio lavori per un periodo massimo di 12 mesi;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Crissolo, per la richiesta della citata proroga non sono dipesi dalla volontà del beneficiario e rientrano nel periodo massimo previsto essendo in totale della durata di 12 mesi;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Crissolo, in quanto rientrante nelle previsioni di cui al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 e di conseguenza prorogare di ulteriori 5 mesi il termine di inizio dei lavori del progetto finanziato;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 7/2005 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i. (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 16 *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 *“Statuto della Regione Piemonte”*, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”* - art. 17 *“Attribuzioni dei Dirigenti”* - art. 18 *“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”*;

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

vista la D.G.R. n. 11-5808 del 21.05.2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 *“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”*.

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

determina

di concedere al Comune di Crissolo per quanto espresso in premessa, una proroga di ulteriori 5 mesi del termine di inizio dei lavori, e pertanto al 31.12.2013, relativa al progetto *“Revisione*

quindicennale seggiovia Monviso” finanziato con un contributo in conto capitale di € 400.000,00 concesso, ai sensi della Legge Regionale 26.01.2009 e s.m.i. – con la Determinazione dirigenziale n. 382 del 04.07.2012.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n.33/213.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente
Marzia Baracchino